

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 15195/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15195 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

Siemens Healthcare S.r.l., non costituito in giudizio;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia – Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Umbria, Provincia Autonoma di Trento, Regione Fvg, non costituiti in giudizio;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris

Ambach, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Roche Diagnostics S.p.A., non costituito in giudizio;

Instrumentation Laboratory S.p.A., Medtronic Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;

- dell'allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli fornitori;

- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto,

con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del

fatturato di

taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere;

- della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non

conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per

singolo fornitore l'importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l'importo dovuto all'esito

delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati;

- se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della

Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022,

recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei

relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni

2015, 2016, 2017, 2018 e del relativo allegato A al predetto decreto;

oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

- il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi

medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);

- il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee

guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in

tema di ripiano del

superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,

2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251

del 26 ottobre 2022 (doc. 2)

- l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di

attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge

6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per

l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3);

- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni

operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78" (doc. 4);

- qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato

direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto

superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siemens Healthcare S.r.l. il 13/9/2023:

ANNULLAMENTO:

- del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15.6.2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano e non comunicato, e dei relativi allegati parti integranti del decreto medesimo e sostitutivi dell'Allegato A del decreto n. 24408/2022: Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2015; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2016; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2017; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2018; - Allegato 2;

- ove occorrer possa, degli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamata nel decreto n. 10686/2023, di contenuto allo stato non conosciuto;

- se ed in quanto occorrer possa, del Decreto DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”;

- dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A alla predetta

determinazione;

- della determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022, recante certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultanti nel citato Allegato A;

- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, già impugnati con i precedenti motivi aggiunti;

nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati:

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2);

- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste

dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4);

- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIEMENS HEALTHCARE SRL il 16\1\2025 :

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.,

attraverso i secondi motivi aggiunti:

- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” (doc. 1);
- dell'Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione (doc. 1);
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25041 del 20 novembre 2024, recante “Rideterminazione della quota di ripiano payback dispositivi medici 2015-2018 dovuta dal fornitore Siemens Healthcare S.r.l.” (doc. 2);
- della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 9 gennaio 2025, Prot. n. 09/01/2025.0014238.U, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018” (doc. 3), con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e

Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all'azienda ricorrente le intervenute determinazioni di cui sopra e, per l'effetto, intimato a quest'ultima di procedere al pagamento della somma di Euro 584.761,08 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva;

attraverso i primi motivi aggiunti:

- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125";
- dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l'"elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore";
- della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero

dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;

oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

- il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;
- il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;
- l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78";
- qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.1.2025, ha impugnato le determinazioni della Regione Emilia Romagna n. 25040 del 20.11.2024, recante *“Rideterminazione della quota di ripiano payback dispositivi medici 2015-2018 dovuta dal fornitore ...”* sulla base delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie competenti sul fatturato da considerare al fine dell’elaborazione del ripiano del cd. pay back DM riferito agli anni 2015-2018 e n. 25860 del 27.11.2024, recante *“Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”*, con la quale si è provveduto a ridefinire nell’allegato 1 le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la nota del 9.1.2025 di trasmissione delle predette determine, con la quale è stato intimato di procedere al pagamento della somma indicata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con il preavviso che *“in caso di mancato versamento della somma dovuta o di mancato riscontro alla presente entro il termine sopra indicato, si procederà alla compensazione del Vostro debito per il tramite degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell’articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”*;

Considerato che parte ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità in via derivata, insistendo ai fini della concessione della misura cautelare monocratica di cui all’art. 56 c.p.a., quanto al *periculum*, avuto riguardo all’importo del recupero disposto e alla circostanza che, alla scadenza del termine indicato per il pagamento l’amministrazione regionale nella nota da ultimo impugnata, ha espressamente preannunciato che, in caso di mancato pagamento, procederà alla compensazione

tra i crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della Regione e i debiti costituiti dalle somme indicate nelle determine a titolo di ripiano, di cui al comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; tenuto altresì in considerazione che alle somme indicate andranno ad aggiungersi le somme richieste da parte delle altre regioni interessate al ripiano;

Considerato che l'originario provvedimento di ripiano del cd. pay back DM 2015/2018 della Regione Emilia Romagna del 2023 è stato sospeso con ordinanza cautelare, che è rimasta non impugnata, sulla base delle considerazioni ivi diffusamente esposte;

Considerato che i provvedimenti di rideterminazione dell'importo del ripiano sono stati adottati nel mese di novembre 2024 ma sono stati notificati soltanto in data 9.1.2025, con la nota con la quale è stato richiesto il pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, pena la compensazione di cui sopra; e che, sulla base di quanto dedotto, analoghe note sono state notificate da parte della Regione Emilia Romagna nella medesima data del 9.1.2025, per il momento, esclusivamente nei confronti delle società ricorrenti per i cui ricorsi è stata fissata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 25.2.2025 (anche su istanza di fissazione di udienza per prosecuzione di giudizio sospeso presentata da parte della Regione Emilia Romagna su tutti i ricorsi in materia pendenti dinanzi alla sezione); dandosi atto, per quanto di interesse, che la determina n. 25860/2024 del novembre 2024 (ma non la successiva determina né relativa nota di comunicazione del 9.1.2025) risulta depositata pure nei ricorsi fissati all'udienza pubblica del 25.2.2025 in relazione ai quali non appare risultare l'impugnazione di atti specifici della Regione Emilia Romagna, sia che non appaiano risultare i ricorrenti nell'elencazione ivi allegata (si vedano i ricorsi rg. n. 13541/2022 e 1822/2023) sia che invece vi siano ricompresi (vedi rg. n. 13983/2022, per l'importo indicato di euro 148,00);

Considerato che il termine per il pagamento di cui trattasi viene a scadenza in data

anteriore alla celebrazione dell'udienza pubblica monotematica dedicata alla trattazione dei ricorsi in materia di cd. pay back DM del 25.2.2025;

Considerato che, pertanto, si ritiene la sussistenza del presupposto dell'estrema gravità e urgenza, nonostante trattasi di questione meramente economica, tenuto conto dell'entità dell'importo richiesto in questa sede alla ricorrente, nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, avuto riguardo alle circostanze in precedenza rappresentate della disposta sospensione del pagamento di cui trattasi sin dal 2023 e dell'intervenuta fissazione, da tempo, di un'udienza pubblica monotematica dedicata alla trattazione dei ricorsi in materia di cd. pay back DM per la data del 25.2.2025 e, pertanto, in una data estremamente ravvicinata nel tempo;

Considerato che, con la predetta istanza, viene, altresì, richiesta l'abbreviazione dei termini fino alla misura massima consentita ai sensi dell'art. 53 c.p.a. per la ritenuta sussistenza del requisito dell'urgenza al fine di consentire la trattazione dei presenti motivi aggiunti all'udienza pubblica del 25.2.2025 e, pertanto, la definizione nel merito dell'indicato contenzioso;

Considerato che la Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti di cui da ultimo con memoria del pomeriggio del giorno 17.1.2025, con la quale si è opposta alla richiesta abbreviazione dei termini sulla base delle seguenti considerazioni *“In ordine alla istanza di abbreviazione dei termini processuali avanzata in ricorso, in ragione della complessità del ricorso e dei motivi e ragioni nuovi ivi dedotti, nonché della complessa istanza istruttoria ivi richiesta si oppone fermamente, facendo presente che l'accoglimento della stessa non consentirebbe alla Regione Emilia Romagna i dovuti termini a difesa.”*;

Considerato che l'art. 53 c.p.a. dispone che *“1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.*

2. *Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.*";

Considerato che l'obiettivo sotteso a tale previsione normativa è evidentemente quello di dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale nonché quello di ragionevole durata del processo;

Premesso che la facoltà del presidente dell'organo giudicante di disporre l'abbreviazione del termine per la presentazione delle memorie non incontra limiti espliciti (se non quello del rispetto del limite massimo di abbreviazione previsto) ma che l'idoneità del termine concesso a garantire l'integralità del contraddittorio, può formare oggetto di contestazione delle parti interessate, atteso che *"è onere della parte intimata quello di costituirsi tempestivamente, una volta ricevuta la notifica, in modo da ... eventualmente rappresentare necessità difensive tali da rendere necessario posticipare la spedizione della causa a sentenza"* (cfr. Cons. Stato n. 1640/2010 del 22.3.2010);

Considerato che, nella fattispecie, la parte ricorrente ha esplicitato in maniera chiara le esigenze di urgenza che ritiene sussistenti al riguardo, esigenze che sono state ravvisate nella necessità che, all'udienza pubblica del 25.2.2025 sia trattato anche il ricorso per motivi aggiunti di cui da ultimo e che, pertanto, in definitiva, alla predetta udienza pubblica il ricorso non sia rinviato a una successiva udienza ai fini di consentire il rispetto dei termini a difesa sul predetto ultimo ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che la valutazione in ordine alla sussistenza delle dedotte esigenze di urgenza, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., è rimessa alla valutazione del Presidente della sezione, il quale, nel caso di opposizione alla richiesta abbreviazione dei termini da parte dell'amministrazione evocata, non è vincolato nella statuizione sul punto, potendo valutare i motivi dell'opposizione alla richiesta abbreviazione dei termini

come dedotti da parte dell'amministrazione, anche in relazione alle esigenze di urgenza addotte da parte ricorrente;

Considerato che, nella fattispecie, l'amministrazione regionale ha specificatamente addotto quali motivi a fondamento della propria opposizione la *“complessità del ricorso e dei motivi e ragioni nuovi ivi dedotti, nonché della complessa istanza istruttoria ivi richiesta”*;

Considerato che, tuttavia, dalla lettura del ricorso per motivi aggiunti di cui trattasi - laddove è rilevato che *“2. - Premesso quanto sopra, si richiama integralmente in questa sede quanto già dedotto, in fatto e in diritto, nei precedenti scritti difensivi, osservandosi come il nuovo provvedimento di ripiano impugnato con il presente atto e i suoi allegati siano illegittimi in via derivata dall'illegittimità degli ulteriori provvedimenti, anche a carattere generale, che lo hanno preceduto. Come tali, essi sono meritevoli di annullamento per i medesimi motivi già dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, che di seguito si riportano per esteso”* - è possibile evincere agevolmente che, con il ricorso per motivi aggiunti di cui trattasi, l'illegittimità dei provvedimenti ivi impugnati è stata dedotta esclusivamente in via derivata e, pertanto, per i medesimi motivi già proposti con i ricorsi in atto; e che, quanto all'istruttoria richiesta, si tratta della medesima istanza istruttoria di cui al precedente ricorso per motivi aggiunti, che viene riprodotta nei medesimi termini all'interno del medesimo motivo; peraltro, quanto al predetto ultimo profilo, è noto l'orientamento della sezione sulle analoghe istanze di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. formulate da parte delle imprese del settore nei ricorsi concernenti la medesima materia (vedasi sul punto, per rimanere ai ricorsi fissati alla udienza pubblica del 25.2.2025, interessanti anche provvedimenti adottati da parte della Regione Emilia Romagna, su cui è stata adottata la relativa ordinanza collegiale ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., l'ordinanza collegiale n. 18014/2023, con la quale è stato statuito che *“si ravvisano i presupposti legalmente richiesti solamente per una parte della documentazione richiesta”*; ossia con riferimento *“alle deliberazioni degli Enti del S.S.R. ed i relativi allegati, ove non pubblicate e*

non fornite” mentre “ Deve essere invece respinta la domanda in relazione ai dati contabili di maggior dettaglio richiesti, individuali e propri della singola ditta fornitrice, in quanto sono evidentemente nella disponibilità di ciascuna Azienda Sanitaria che sulla scorta di tale documentazione ha assunto le determinazioni di competenza che sono state poste alla base del gravato provvedimento regionale.

Il fatturato annuo delle altre imprese fornitrici per ciascuna annualità è ben evincibile dalle determinazioni degli enti del SSR.

Del pari, non può essere ordinata all’Amministrazione l’indicazione precisa degli estremi delle fatture per dispositivi medici a carico delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale per le annualità di riferimento in cui si è registrato il superamento dal tetto massimo di spesa.

Le stesse, peraltro, sono in possesso delle ASL e non delle Regioni che si sono adeguate ad atti e documenti preesistenti che sono stati, come tali, recepiti nei decreti impugnati.

Da ciò consegue necessariamente che le singole Regioni non potrebbero, in alcun modo, esibire le “singole fatture”. La giurisprudenza ha avuto modo di confermare la legittimità dell’operato regionale che ha fornito per ogni società i dati propri ed aggregati come risultanti dai conti economici delle ASL e di Estar, realizzando l’adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti e consentendo ad ogni società di controllare l’esattezza dei propri dati, ovvero la corrispondenza del fatturato per i dispositivi medici nei confronti di ogni ASL ed Estar per ciascun anno di riferimento (in tal senso, si veda C. di St. n. 10175/2022 e 78/2023). Peraltro, diversamente opinando, si permetterebbe al privato di sindacare equilibrio degli interessi, attuato dal legislatore sia nazionale sia regionale, come stabilito dal Consiglio di Stato, che è frutto del bilanciamento tra le esigenze di promozione e tutela della salute pubblica e quelle di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.

Né possono essere accolte le ulteriori richieste di ostensione, in quanto non solo

non vengono indicati i documenti richiesti, ma si palesano eccessivamente generiche e comportano attività di elaborazione da parte dell'Amministrazione. “); Considerato che, pertanto, l'istanza di abbreviazione dei termini nella misura massima di legge deve essere accolta nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di un contenzioso estremamente delicato (sia quanto all'importo economico complessivo di cui trattasi sia quanto alle numerose questioni giuridiche sottese) e notevolmente consistente numericamente (in quanto trattasi di quasi 1900 ricorsi pendenti dinanzi alla sezione, la maggior parte dei quali con plurimi motivi aggiunti, risalenti agli anni 2022 e 2023), in relazione al quale è stata disposta la sospensione cautelare di tutti i provvedimenti di ripiano e sul quale è intervenuta la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e per la definizione del quale è stata fissata da tempo l'udienza pubblica dedicata del 25.2.2025, individuata avuto riguardo al carico complessivo della sezione e alla disponibilità dei ruoli di udienza; anche al fine di consentire che, alla predetta udienza, siano definiti non solo i ricorsi in relazione ai quali non si pone un tema di motivi aggiunti su provvedimenti della Regione Emilia Romagna del 2025, ma anche tutti i ricorsi che sono stati previamente individuati ai fini della trattazione congiunta, di tal che, in un'unica udienza, siano trattati ricorsi che, nel loro complesso, coprono l'intero (o quasi) panorama delle Regioni in concreto interessate dalla vicenda del pay back DM;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a..

Accoglie l'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. nella misura massima di legge di cui in motivazione, segnalandosi che, ai sensi del comma 2 dell'art. 53 c.p.a., i predetti termini ridotti iniziano a decorrere dalla data di notificazione del presente decreto all'intimata amministrazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO